

Publicato il 07/06/2022

N. 00396/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2021, proposto da Car Invest S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Biosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Marco Marchese in Cagliari, via San Lucifero 90;

contro

Comune di Oristano, in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianna Caccavale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione del Dirigente SUAPE del Comune di Oristano n. 135 del 5 febbraio 2021, avente ad oggetto “*Pratica SUAPE*”

01098830951- 05082020-1040.204787 installazione led panel pubblicitario per comunicazione visiva. Provvedimento interdittivo in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della l. n. 241/90 ss.mm.ii.”, con la quale è stato disposto il “*divieto immediato di prosecuzione dell’attività di cui alla pratica in oggetto e la rimozione di tutte le opere realizzate sulla base della dichiarazione autocertificativa presentata e la conseguente inefficacia della ricevuta rilasciata*”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Oristano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, titolare di un esercizio commerciale di rivendita di automobili denominato “Exclusive Car”, situato a Oristano in via Cagliari 323, ha impugnato la determinazione dirigenziale indicata in epigrafe, con cui il Comune ha disposto nei suoi confronti la cessazione del funzionamento e la rimozione dell’impianto di comunicazione visiva (cd. *LED Panel*) collocato dall’interessata - sulla base di una dichiarazione autocertificativa (DUA) presentata ai sensi dell’art. 34 della l.r. n. 24/2016 - sulla copertura dell’esercizio in questione. Il provvedimento impugnato si fonda sul fatto che “*l’intervento in oggetto è in contrasto con le esigenze di tutela delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, veicolare e pedonale*”.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 4, lett. b) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (d.P.R. n. 495/1992); eccesso di potere in assenza di Regolamento comunale.

Il pannello posto sopra il tetto dello stabile commerciale della ricorrente si troverebbe a distanza conforme a quella richiesta dalla legge; esso, inoltre, costituirebbe una insegna (c.d. di esercizio) dell'attività svolta e, come tale, ai sensi dell'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992, non sarebbe sottoposto alle norme sulle distanze di cui al comma 4 dello stesso art. 51, in quanto collocato parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza (peraltro in proiezione verticale) ai fabbricati esistenti.

A dire del ricorrente, inoltre, le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia, in aderenza ai fabbricati esistenti, cui sarebbe riconducibile l'impianto in questione, non pongono alcun particolare problema di sicurezza (non diversamente da quanto possano fare le facciate degli edifici cui esse aderiscono), poiché la loro peculiare posizione, almeno in astratto, non interferisce con la visuale degli utenti della strada. Del resto, secondo la prospettazione attorea, la particolare collocazione della struttura, posta sul tetto dell'edificio, escluderebbe che essa possa interferire con le segnalazioni stradali esistenti sul piano viario e sulle dinamiche motorie del flusso veicolare o pedonale, atteso che nessun segnale o cartello stradale risulterebbe nascosto ma, anzi, la segnaletica orizzontale verrebbe resa più visibile nelle ore notturne.

Sotto diverso profilo, in mancanza di un regolamento del Comune di Oristano in materia, non sarebbe possibile sollevare alcuna obiezione sulle caratteristiche dell'installazione, eccetto quelle relative ad effettivi

pregiudizi della sicurezza stradale, che tuttavia, a dire della ricorrente, non sarebbero ravvisabili nella fattispecie. Il Comune, quindi, avrebbe *“superficialmente e negativamente valutato la presenza dell’impianto in questione unicamente sulla scorta di fallaci impressioni soggettive sul suo funzionamento, senza che vi sia stata una - neppur minima - istruttoria di carattere tecnico o di scienza”*.

2) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione; errore e/o travisamento dei fatti.

Il provvedimento impugnato si fonderebbe su una valutazione superficiale e non veritiera dell’ubicazione dell’insegna di esercizio (che non sarebbe collocata in area d’intersezione stradale, ma fuori e al di sopra della sede stradale, ben oltre la stessa) e, in definitiva, soltanto su una *“interpretazione suggestiva”*, con un sintetico e generico richiamo al Regolamento di attuazione del Codice della Strada, che non troverebbe riscontro sul piano sistematico.

Sul piano motivazionale, inoltre, il Comune avrebbe omesso di indicare le ragioni concrete per le quali dall’impianto in questione deriverebbe un pericolo per la sicurezza della circolazione.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021 la Sezione ha accolto in parte l’istanza cautelare, con riferimento all’ordine di rimozione delle opere realizzate.

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ribadito le proprie difese con memorie e note di udienza.

Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato; di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella modalità redazionale semplificata di cui all'art. 74 c.p.a.

2.1. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della loro stretta connessione.

Al riguardo è sufficiente osservare che:

- la gravata determinazione dirigenziale richiama e fa propria la proposta di provvedimento interdittivo formulata dalla Polizia locale a seguito del controllo svolto in data 22 gennaio 2021 (doc. 9 del Comune);

- nella relazione di servizio del 22 gennaio 2021 (doc. 7 del Comune) gli agenti di Polizia locale evidenziano che: i) l'impianto (uno schermo luminoso, delle dimensioni approssimative di circa metri 6 di base per metri 3 di altezza, in attività, che proiettava messaggi variabili di immagini di veicoli, con successione programmata di fotogrammi nell'arco di alcuni secondi), *“data la conformazione dello schermo ed i messaggi proiettati, attira indiscutibilmente l'attenzione degli occupanti i veicoli in transito”*; ii) *“lo stato dei luoghi accertato [...] permette di localizzare l'impianto all'interno di un'area di intersezione stradale, in prossimità di attraversamenti pedonali”*; iii) *“detto impianto è qualificabile come elemento di disturbo e conseguente pericolo alla circolazione stradale del tratto stradale (sia pedonale che veicolare, anche in relazione ai passaggi di soggetti a limitata deambulazione), sia per la conformazione dell'area, che è indiscutibilmente un'area di intersezione stradale, oltre che per la luminosità variabile a seconda del messaggio proiettato, la possibile interferenza dei colori proiettati con alcuni dei colori caratterizzanti la segnaletica stradale presente (anche luminosa) e per le dimensioni della superficie proiettante, pari a circa 18 metri quadrati”*;

- gli accertamenti e le valutazioni espressi dalla Polizia locale trovano riscontro nella documentazione fotografica allegata alla relazione del 22 gennaio 2021;
- ne discende che, alla luce dell'istruttoria svolta dalla Polizia locale, come sopra sinteticamente ricostruita ed emergente dagli atti di causa, il giudizio di pericolosità dell'impianto *de quo* per la sicurezza della circolazione stradale, siccome espresso nella gravata determinazione, non può ritenersi irragionevole né viziato da travisamento, tenuto conto della posizione nella quale il pannello risulta collocato, della sua conformazione e delle modalità di funzionamento;
- né può dirsi che il provvedimento impugnato sia viziato sotto il profilo della motivazione, in quanto le ragioni poste a base della decisione comunale sono facilmente evincibili *per relationem*, attraverso l'espresso richiamo agli atti sopra indicati;
- le censure, pertanto, vanno respinte.

2.2. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Oscar Marongiu

IL PRESIDENTE
Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO